

INDIRIZZI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO



Assessorato all'Ambiente, Ecologia,
Attività Estrattive ed Energia



COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI
DI BRESCIA E PROVINCIA



ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI

Brescia, 18 febbraio 2009

... le novità del 2009 ...

La legge n.2/2009, recependo la nuova direttiva comunitaria sui rifiuti, ha stabilito che le terre e rocce da scavo **non sono rifiuti** a condizione che **non siano contaminate** e che siano **utilizzate nel cantiere di produzione** .

In questo caso non è più necessario prevedere la redazione di un espresso progetto per poterle riutilizzare.

Le nuove disposizioni
sono entrate in vigore il
12 febbraio 2009



... le novità del 2009 ...

Il nuovo testo dell'art. 185 prevede che non sia assoggettato alla normativa sui rifiuti «il suolo **non contaminato** e altro **materiale allo stato naturale** escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà **utilizzato** a fini di costruzione allo stato naturale **nello stesso sito in cui e' stato scavato**»

ATTENZIONE: alle terre e rocce da scavo **utilizzate** al di **fuori del cantiere di produzione** continuano ad applicarsi le regole generali previste dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006.



... l'attività edile ...

Nell'attività edile i rifiuti che vengono prodotti con maggiore frequenza sono:

le terre e rocce da scavo
(codice rifiuto 170504)



i materiali misti da costruzione e demolizione
(codice rifiuto 170904)



i materiali bituminosi (es. "fresato")
(codice rifiuto 170302)



... premesse ...

Le procedure che verranno di seguito illustrate
riguardano esclusivamente le terre e rocce da scavo non inquinate.



NON riguardano i materiali da
demolizione o altre tipologie di
materiale, anche qualora mescolato
con terre e rocce.



... premesse ...

Per le opere soggette permesso di costruire o della denuncia di inizio attività (DIA) la domanda per poter riutilizzare le terre e rocce - in siti diversi da quello di estrazione - deve essere presentata al Comune dove viene effettuato lo scavo.

L'autorizzazione deve essere ottenuta preliminarmente alla realizzazione degli scavi.



... cosa prevede la legge (art. 186) ...

... terre e rocce da scavo, ottenute quali **sottoprodotti**, possono essere riutilizzate per:

- **reinterri**
- **riempimenti**
- **rimodellazioni**
- **rilevati**
- **nei processi industriali,
in sostituzione
dei materiali
da cava**



... a quali condizioni ...

Terre e rocce possono essere riutilizzate purché:

- a) siano impiegate in opere o interventi **preventivamente individuati e definiti**
- b) sin dalla fase della produzione vi vi sia **certezza dell'integrale utilizzo**
- c) il loro utilizzo sia tecnicamente possibile **senza necessità** di **preventivo trattamento** o di **trasformazioni preliminari** (al di fuori delle normali pratiche industriali)

Nota: *per "trasformazione preliminare" deve intendersi qualsiasi attività finalizzata ad alterare il contenuto degli inquinanti nell'ammasso di terre e rocce da scavo.*

- d) sia garantito un elevato livello di **tutela ambientale**
- e) sia accertato che **non provengono da siti contaminati** o sottoposti ad interventi di **bonifica**

***Nota:** può essere presentata la domanda di riutilizzo per i terreni provenienti da un sito già contaminato nel quale **le operazioni di bonifica sono già terminate** ed è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica (art.248, c.2, d.lgs.152/06)*

- f) le loro caratteristiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto **non determini rischi per la salute** e **per l'ambiente**.
In particolare **deve essere dimostrato** che il materiale da utilizzare **non è contaminato** con riferimento alla **destinazione d'uso** del medesimo, nonché **la compatibilità** di detto materiale **con il sito di destinazione**.
- g) sia **dimostrata** la certezza del loro **integrale utilizzo**.

... le analisi chimiche ...

L'accertamento che le terre e rocce da scavo **non provengano da siti contaminati** o **sottoposti ad interventi di bonifica** è svolto:

- **a cura e spese del produttore** e ...
- **accertato dal Comune** dove è effettuato lo scavo.

NON è più richiesto il parere obbligatorio dell'ARPA, ma per le analisi ci si può rivolgere anche a laboratori privati.



Per quanto attiene alle analisi, il protocollo in esame, prevede alcune **semplificazioni**. In particolare viene suggerito che:

“**L’effettuazione di indagini analitiche** si ritiene **possa essere omessa** nei casi in cui l’**indagine storica** relativa all’area **evidenzi** **l’assenza di fonti di contaminazione**”.

“A tal fine Apat, nelle proprie linee guida del 2005 (punto n.3.2.2), riteneva di poter escludere indagini analitiche nelle **aree a verde, boschive, agricole, residenziali, aste fluviali o canali** in cui sono assenti scarichi etc.”

“In questo caso **tali elementi oggettivi** dovranno essere ben evidenziati in una **relazione** redatta e sottoscritta dal tecnico incaricato che si assume la piena responsabilità di quanto dichiarato”.



Le analisi non sono richieste anche nel caso di **scavi da realizzare in aree interessate da**
procedimenti di bonifica già conclusi.



Per terreni per i quali è richiesta una verifica di compatibilità col sito di destinazione, l'accordo **suggerisce** alcune **modalità di indagine**. In particolare vengono date indicazioni per:

- 1) Scavi da svolgere in aree pubbliche o private interessate dalla presenza di attività industriali o artigianali, serbatoi o cisterne interrate adibite allo stoccaggio di idrocarburi**
- 2) Scavi da realizzarsi in prossimità del bordo stradale di strutture viarie di grande traffico**
- 3) Scavi da realizzarsi in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera**



Salvo casi particolari, l'accordo suggerisce di cercare in particolare:

- 1) metalli (arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, nichel, piombo, rame e zinco)**
- 2) PCB**
- 3) idrocarburi pesanti, policiclici aromatici ...**



Gli indirizzi della Provincia di Brescia per l'utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo

... come possono essere gestiti i materiali da scavo alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 4/2008 e dalla legge 2/2009



Assessorato all'Ambiente, Ecologia,
Attività Estrattive ed Energia



COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI
DI BRESCIA E PROVINCIA



ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI

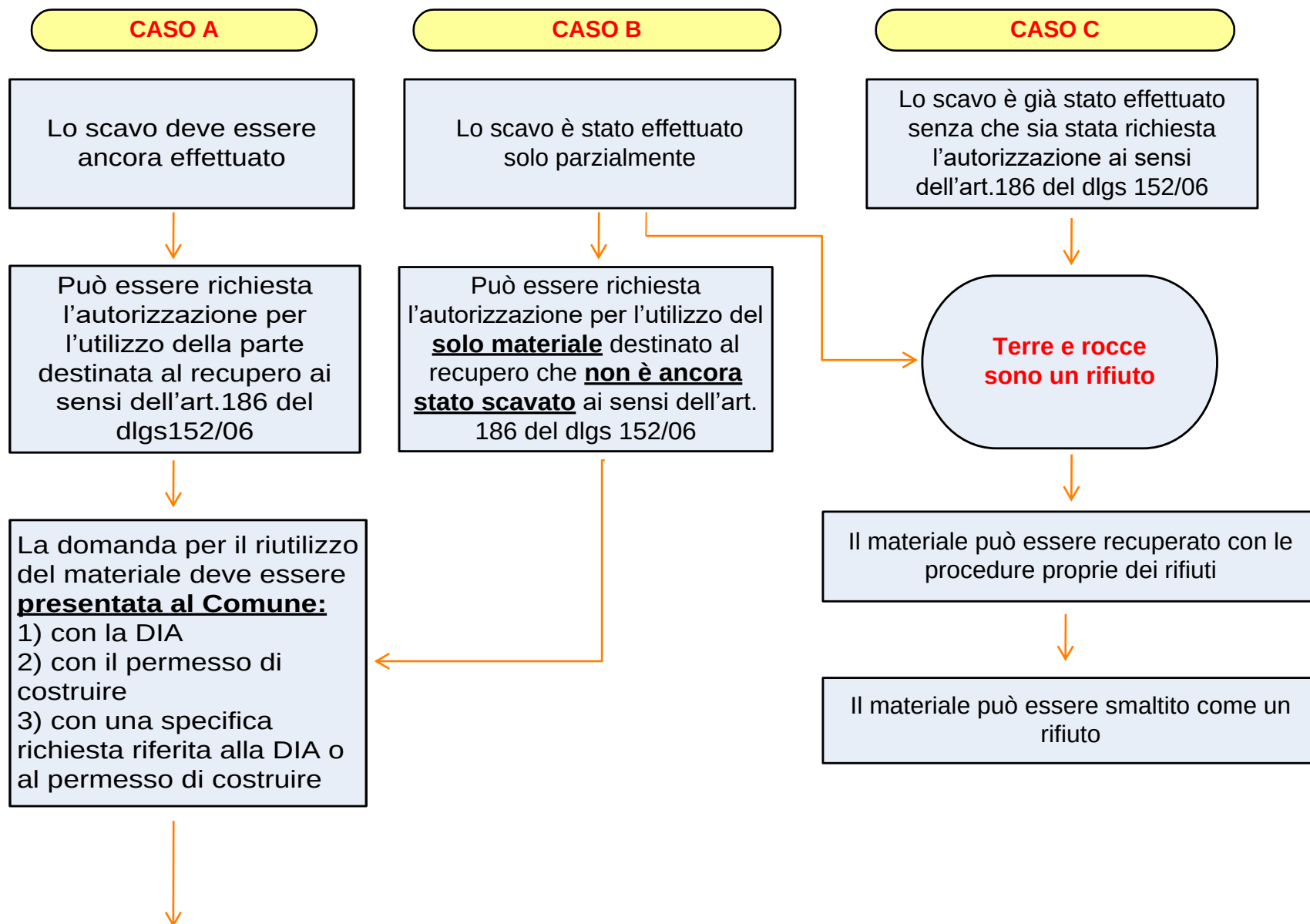
... come evidenziato in premessa ...

Gli indirizzi della Provincia di Brescia riguardano esclusivamente le terre e rocce da scavo e **non riguardano i materiali da demolizione** o altre tipologie di materiale, anche qualora mescolato con terre e rocce.

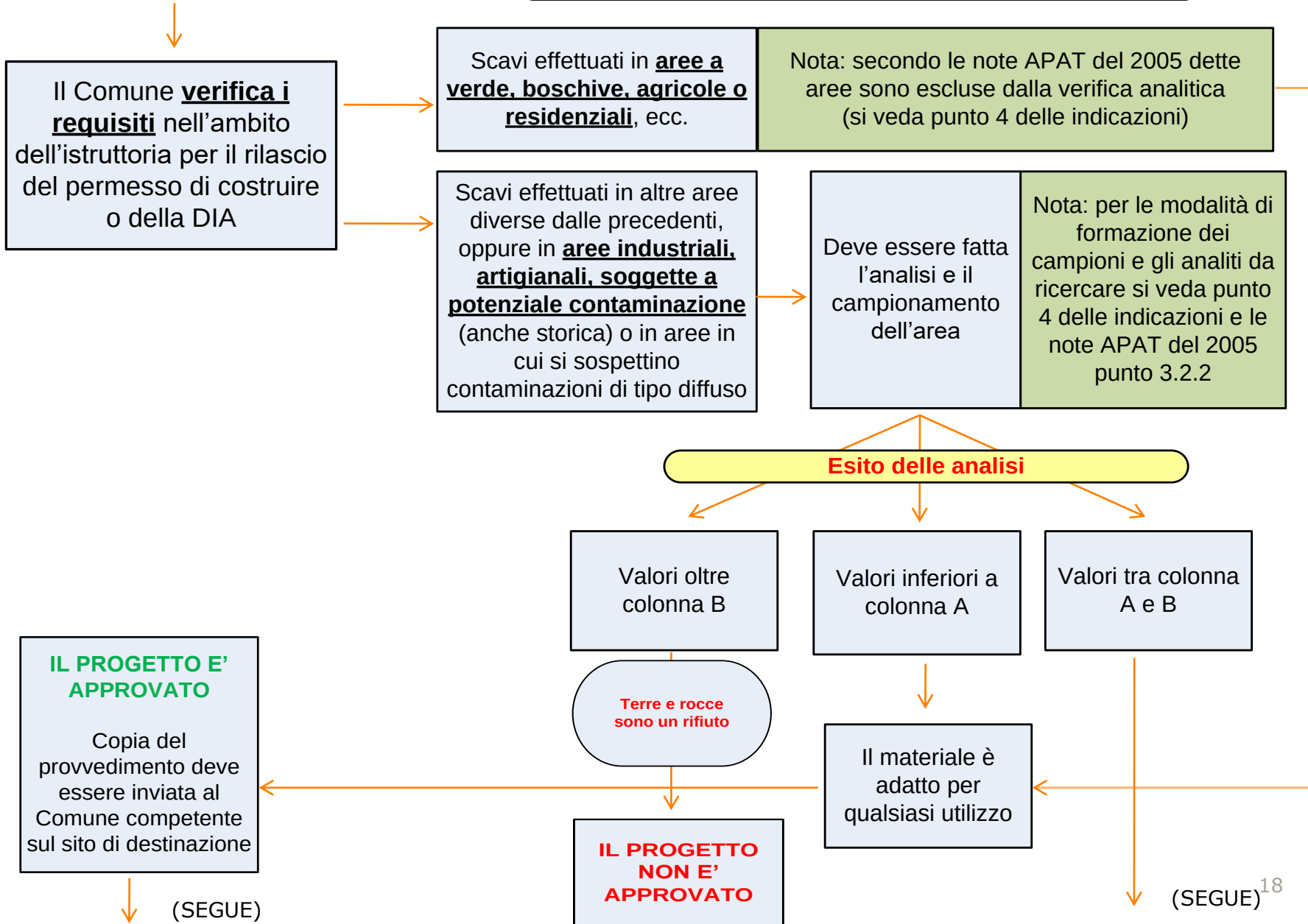
Per le opere soggette permesso di costruire o della denuncia di inizio attività (D.I.A.) la domanda per poter riutilizzare i materiali da scavo deve essere **presentata al Comune dove viene effettuato lo scavo.**

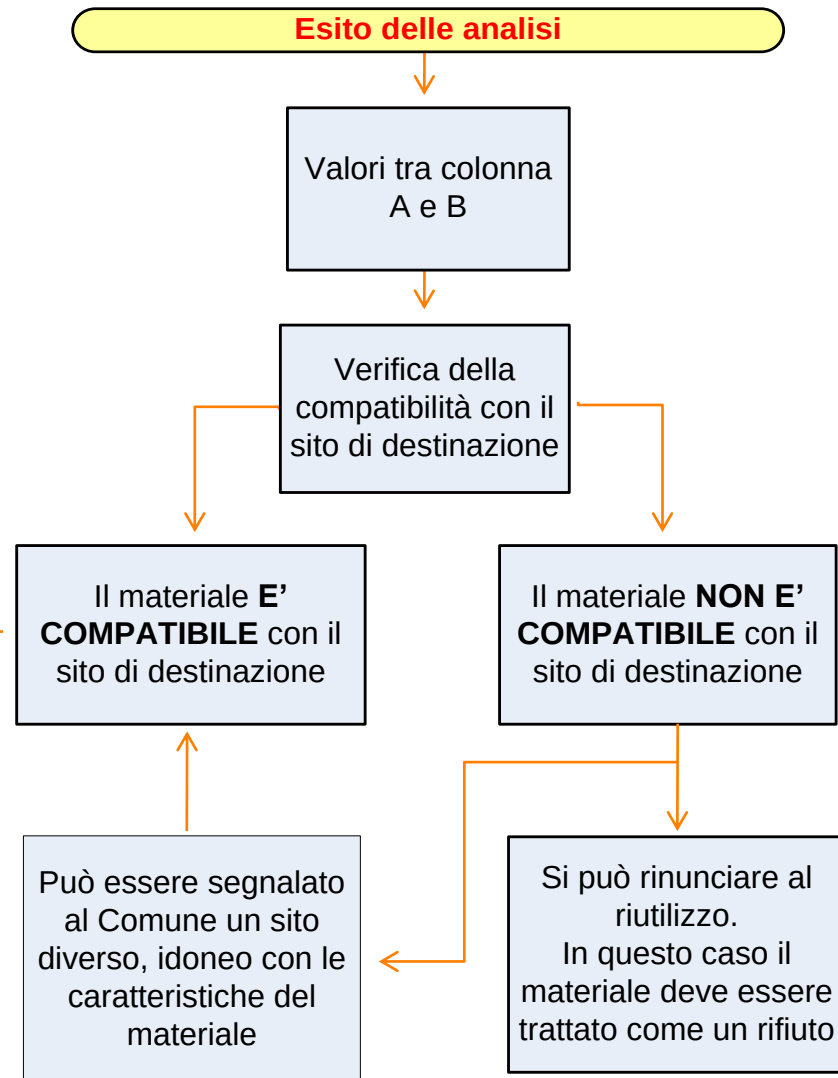
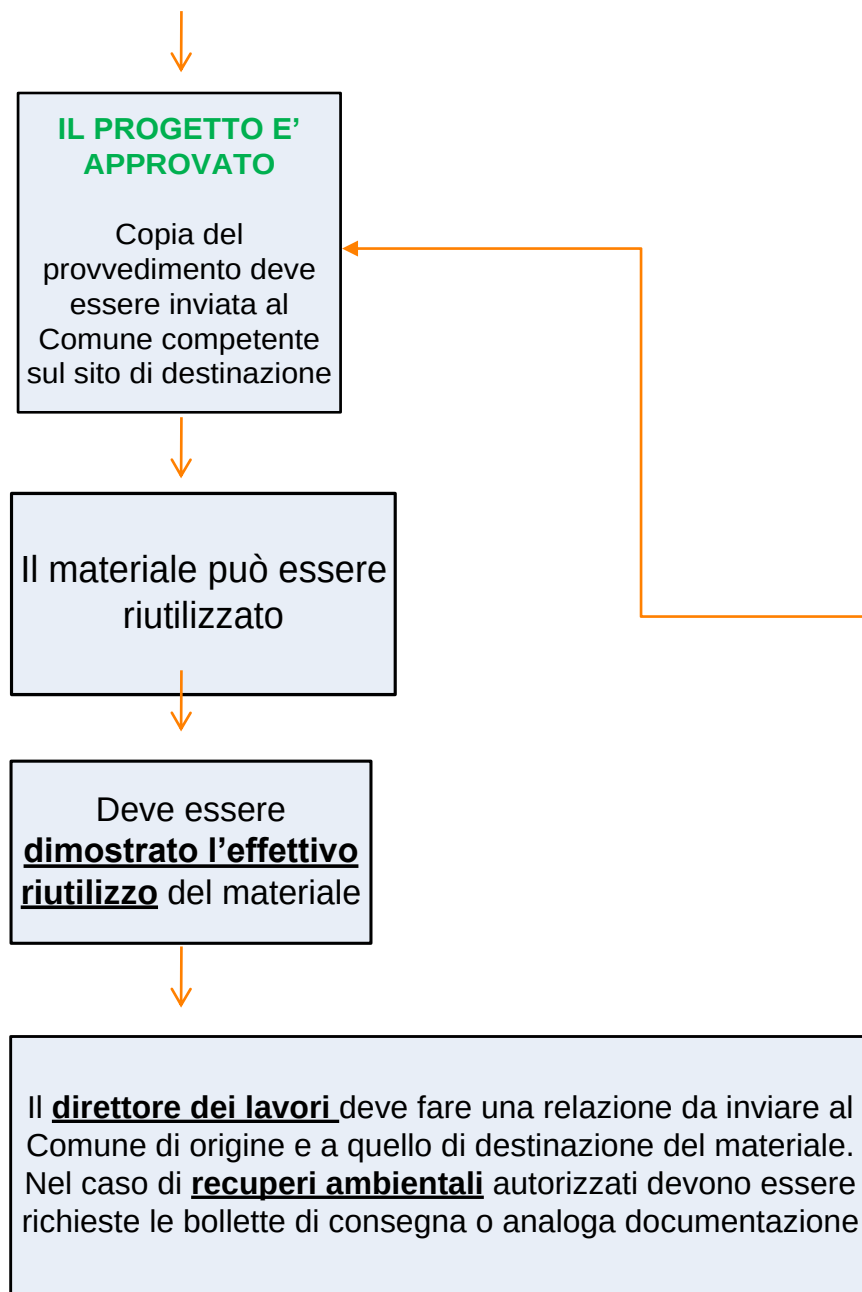
L'autorizzazione deve essere ottenuta **preliminarmente** alla realizzazione degli scavi.





Verifica requisiti (area di scavo)





Opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o ad Autorizzazioni Integrata Ambientale (AIA) e lavori pubblici

OPERE SOTTOPOSTE A VIA O AIA



Titolare del procedimento

LAVORI PUBBLICI



Progettista dell'opera

la procedura amministrativa ...

“La **verifica delle condizioni** per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, quali sottoprodotti ... deve essere effettuata nell'ambito della procedura di rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività (DIA) ... presso il **Comune** dove viene effettuato lo scavo”.

“Tutta la procedura dovrà concludersi **preliminarmente** alla realizzazione degli scavi”.

Nel dettaglio, la domanda da presentare al Comune si compone di **due parti**:

1. **Domanda** da allegare al Permesso di costruire o alla DIA da presentare al Comune

2. **Progetto** di riutilizzo delle terre e rocce da scavo

**DOMANDA DA ALLEGARE AL PERMESSO DI COSTRUIRE
O ALLA DIA DA PRESENTARE AL COMUNE**

Spett.le
COMUNE di

.....

Oggetto: riutilizzo delle terre e rocce da scavo - comunicazione
ai sensi dell'art. 186, del d.lgs. n.152/2006, così come modificato
d.lgs. n.4/2008

Il sottoscritto

.....

In qualità di

☐

committente

☐

progettista

con riferimento alla richiesta del **permesso di costruire** del n.

..... del

oppure

della **D.I.A.** presentata in data

per quanto attiene alla richiesta di utilizzo delle terre e rocce da scavo

dichiara

il rispetto delle prescrizioni di cui all'art.186 del d.lgs. n.152/2006, così come modificato D.Lgs. n.4/2008 come da allegata relazione tecnica.

Distinti saluti.

(timbro e firma)

Data,

PROGETTO DI RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

(art. 186 del D.Lgs. 152/2006 modificato dal D.Lgs. 4/2008)

Il sottoscritto _____

In qualità di

☐ **committente**

☐ **progettista**

☐ **subappaltatore**

☐ **altro** (specificare)

Cognome _____

Nome _____

Nato a _____ il _____

Residente in _____ c.a.p. _____

Via _____

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Denominazione _____

Sede legale in _____ c.a.p. _____

Via _____

Legale rappresentante _____

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000).

DICHIARA

- che sono rispettate le prescrizioni di cui all'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs.4/2008
- che il **sito di produzione** delle terre è ubicato nel comune di

in via / località _____
autorizzato dal _____ con atto n° _____
del _____

ed è **classificato urbanisticamente** come:

- ☐ area verde pubblico, (privato e residenziale)
- ☐ agricolo
- ☐ sito commerciale e industriale
- ☐ altro: _____

- che gli **accertamenti ambientali** nel sito di provenienza sono stati svolti mediante indagine ambientale preliminare dell'attività di escavazione.
- che il sito di produzione non è mai stato interessato da attività di **potenziale contaminazione** né è sottoposto ad intervento di **bonifica**;
- che le concentrazioni rilevate sono inferiori ai limiti previsti dalle norme vigenti per la **destinazione d'uso prevista**;
- che nel materiale la concentrazione di inquinanti non è superiore ai limiti vigenti con riferimento al/ai sito/siti di destinazione (colonna tabella 1, Allegato 5, al Titolo V del d.lgs 152/06;
- che l'intervento di escavazione prevede la **produzione** di _____ m³ complessivi di terre e rocce;
- che le terre e rocce da scavo verranno **depositate** in attesa di utilizzo per un periodo non superiore a 12 mesi dalla comunicazione di inizio lavori nel Comune di _____ in via / località _____

- che il **sito di ricevimento** delle terre e rocce da scavo è ubicato nel

Comune di _____
in via / località _____
autorizzato dal _____ con atto n° _____
del _____

ed è **classificato urbanisticamente** come:

- ☐ area verde pubblico, (privato e residenziale)
- ☐ agricolo
- ☐ sito commerciale e industriale
- ☐ altro: _____

- le terre e rocce di scavo saranno conferite direttamente al sito di utilizzo sopra specificato senza subire **trasformazioni preliminari**.

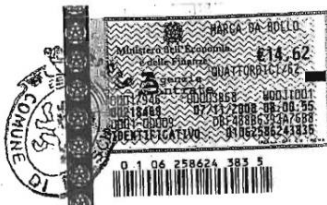
Per garantire la **rintracciabilità del materiale** ogni trasporto dovrà essere accompagnato da una copia della presente dichiarazione;

Letto, confermato e sottoscritto.

li _____

Allegati:

- originali dei certificati di tutte le analisi (se effettuate)
- copia della Carta d'identità dei dichiaranti



17 NOV 2008

COMUNE DI BRESCIA

Brescia, li

SETTORE SPORTELLO DELL'EDILIZIA

PROTOCOLLO



Alla Vigilanza Edilizia
S E D E

Al Settore Ambiente ed Ecologia
S E D E

Al
Settore Parco delle Colline, delle Cave e
Sicurezza Ambienti
S E D E

OGGETTO: Autorizzazione per la gestione ed il riutilizzo delle terre e rocce da scavo relativa al cantiere sito in Brescia -

Vista l'istanza presentata dal Sig. in qualita' di
Legale Rappresentante della Societa' , con sede
in data 24/09/2008 per
la movimentazione di terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs.
n.152/2006 per le opere in oggetto;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006, modificato dal D.Lgs n. 4/2008;

Visti i pareri rilasciati dal Settore Ambiente ed Ecologia in data 13.11.2008 e del Settore Parco delle Colline, delle Cave e Sicurezza Ambienti del 14.10.2008;

Visto il permesso di costruire rilasciato in data 16.10.2006 -
Protocollo Generale n. 22181/2006

SI AUTORIZZANO

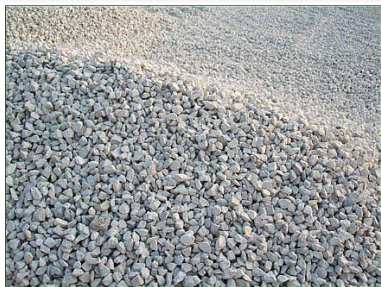
i lavori in oggetto subordinando la validita' del provvedimento all'ottemperanza delle prescrizioni contenute nei pareri succitati che si riportano a tergo della presente autorizzazione.

Il Responsabile del Settore
(Arch. Antonio Piovani)

PRESCRIZIONE:

- che ogni carico sia accompagnato da una dichiarazione attestante il luogo di provenienza e quello di destinazione, nonché gli accertamenti effettuati (copia analisi, copia provvedimento);
- al termine dei lavori dovrà essere trasmessa al Comune di Brescia - Settore Ambiente ed Ecologia - dichiarazione/i sottoscritta/e dal/i soggetto/i ricevente/i di avvenuta ricezione e riutilizzo delle suddette terre e rocce da scavo, integrata da consuntivo dei volumi effettivamente rimossi dal sito e ricollocati in altro/i sito/i;
- la ditta dovrà presentare denuncia di prelievo e trasporto del materiale di scavo alla Provincia di Brescia, attraverso apposito modulo scaricabile dall'indirizzo internet: www.parcodellecollinedibrescia.it, nella sezione ufficio cave - modulistica.

- Terre e rocce da scavo -



INDICAZIONI PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI LAVORI PRIVATI SOTTOPOSTI A DIA O A PERMESSO DI COSTRUIRE

L'art. 186 del d.lgs.152/06 indica le condizioni alle quali è consentito il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, ottenute quali sottoprodotti, per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati.

Con le presenti indicazioni si vuole fornire un contributo ai vari soggetti interessati (in primis imprese e Comuni) all'applicazione di questa normativa offrendo, fatte salve ovviamente le prerogative interpretative ed applicative di ciascun ufficio pubblico, un quadro riepilogativo della normativa riguardante le opere e gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) o a permesso di costruire precisando, in particolare, quali sono le procedure amministrative necessarie per il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo ambientale ed i criteri per l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

Alla stesura delle indicazioni per l'utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo hanno partecipato i rappresentanti di:

- Provincia di Brescia – Area Ambiente e Area Tecnica;
- Associazione Comuni Bresciani (ACB);
- Arpa Lombardia – Dipartimento di Brescia;
- Associazione Industriale Bresciana (AIB);
- Associazione Piccole e Medie Industrie (API)

- Collegio Costruttori di Brescia e provincia;
- Associazione Bresciana Cavatori Inerti (ABCI);
- Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali;
- Ordine degli Ingegneri;
- Ordine degli Architetti;
- Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati;
- Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati;
- Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati.

1. Procedura amministrativa

Le procedure individuate riguardano esclusivamente le terre e rocce da scavo e non riguardano i materiali da demolizione o altre tipologie di materiale, anche qualora mescolato con terre e rocce.

La verifica delle condizioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, quali sottoprodotti, e quindi l'applicazione delle presenti indicazioni, nel rispetto di quanto indicato dall'art.186 del d.lgs.152/06, deve essere effettuata nell'ambito della procedura di rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività (DIA), quindi nell'ambito di un procedimento di assenso aperto presso il Comune dove viene effettuato lo scavo.

Nota: al fine di verificare le condizioni si ritiene necessario che le stesse siano indicate in un apposito documento presentato insieme alla DIA o al permesso di costruire. Si suggerisce l'uso del prospetto che si propone in allegato (Allegato 1) e che dovrà essere accompagnato dalla documentazione necessaria ed ivi indicata.

Tutta la procedura dovrà concludersi preliminarmente alla realizzazione degli scavi.

Nota: le terre e rocce da scavo provenienti da lavori realizzati al di fuori delle procedure previste dalla legge sono rifiuti e quindi devono essere avviate o a smaltimento in discarica o al recupero presso impianti autorizzati.

2. Riutilizzo integrale senza preventivo trattamento o trasformazione preliminare

Il riutilizzo della parte destinata al recupero deve essere integrale senza preventivo trattamento o trasformazione preliminare.

Si ritiene che per “trasformazione preliminare” debba intendersi qualsiasi attività finalizzata ad alterare il contenuto degli inquinanti nell'ammasso di terre e rocce da scavo.

Quindi tale circostanza si verifica anche nel caso dell'attività di vagliatura se è finalizzata ad ottenere da un unico ammasso due ammassi aventi concentrazioni diverse di inquinanti.

A condizione che non sia modificata la percentuale di inquinanti originaria dell'intero ammasso, anche attività quali l'essiccamento mediante evaporazione, la macinatura o la vagliatura, non vengono ritenute trasformazioni o preventivi trattamenti.

Nota: l'essiccamento di terre e rocce contenenti sostanze inquinanti volatili, costituisce una trasformazione, alterando il contenuto di contaminanti dell'intera massa.

3. Accertamento della provenienza delle terre e rocce da scavo

In relazione a quanto previsto dal punto e), del comma 1, dell'art.186 le terre e rocce da scavo non devono provenire da un sito contaminato. Quindi si ritiene che **non possano essere classificati come terre e rocce da scavo i terreni provenienti da un sito sottoposto ad intervento di bonifica** anche qualora le caratteristiche analitiche del terreno lo caratterizzino con concentrazioni di contaminanti inferiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5, della parte IV, Titolo V, del d.lgs.152/06.

Nota: l'esclusione di cui sopra non opera per i terreni provenienti da un sito già contaminato nel quale le operazioni di bonifica sono già terminate ed è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica prevista dall'art.248, comma 2, del d.lgs. 152/06.

Devono essere inoltre sempre trattati come rifiuti i terreni che abbiano una presenza di contaminanti con concentrazione superiore alle CSC della colonna B, di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5, della parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/06.

4. Verifica di compatibilità con il sito di destinazione: campionamenti e analiti

Ai fini di tale verifica si trascrivono le indicazioni di Arpa Lombardia che ha stabilito:

- terreni con contaminanti aventi concentrazioni inferiori alle CSC della colonna A di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5, della parte IV, Titolo V, del d.lgs. n.152/06 sono ritenuti idonei per qualsiasi uso autorizzato;
- terreni con contaminanti con concentrazioni superiori alla colonna A, ma inferiori alla colonna B, di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5, della parte IV, Titolo V, del d.lgs. n.152/06 possono essere riutilizzati previa valutazione in riferimento alla specifica destinazione d'uso del sito di riutilizzo.

Arpa suggerisce:

- nel caso di riutilizzi per **rilevati stradali**, la cui destinazione d'uso è comunque prevista con i limiti di cui alla colonna B, non è necessaria nessuna verifica specifica poiché il rilevato verrà successivamente di fatto impermeabilizzato con manto di asfalto (se ed in quanto lo specifico progetto ne preveda una effettiva impermeabilizzazione);

- nel caso di **recuperi ambientali, reinterri e riempimenti** è necessario verificare, oltre alla destinazione urbanistica del sito di destinazione, che non vi sia un peggioramento delle condizioni ambientali del sito dove verrà riutilizzato il terreno.

Nota: la verifica proposta da Arpa Lombardia richiede che il materiale da riutilizzare abbia concentrazioni di contaminanti non superiori a quelli riscontrati nel sito di destinazione, con un margine di tolleranza non superiore al 20% sulla concentrazione media.

Da tale quadro risulta la **necessità che ogni scavo sia caratterizzato analiticamente** al fine di verificare che non provenga da sito contaminato e al fine di verificare la compatibilità con il sito di destinazione.

Si evidenziano comunque alcuni casi per i quali sono di seguito indicate le proposte operative

4.1 Scavi da svolgere in aree pubbliche o private interessate dalla presenza di attività industriali o artigianali, serbatoi o cisterne interrate adibite allo stoccaggio di idrocarburi

Si ritiene necessaria una indagine sul sito di scavo con campionamenti spinti alla profondità massima di 0,50 m dal piano campagna. Si suggerisce la formazione di un campione rappresentativo ogni 3.000/5.000 metri quadrati di superficie interessata dallo scavo, formando il campione con la preventiva miscelazione di almeno 5 subcampioni elementari.

Le sostanze da verificare, da definirsi in funzione dell'analisi storica condotta sul sito, dovranno almeno essere estese ai parametri relativi a:

- Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame e Zinco.
- Idrocarburi pesanti (C>12).
- Idrocarburi Policiclici Aromatici indicati nella tabella 1, allegato 5, alla parte IV del d.lgs. n. 152/06.
- Policlorobifenili (PCB).

In aggiunta a tali determinazioni, sarà opportuno eseguire analisi specifiche relativamente alla potenziale presenza di sostanze inquinanti connesse con le attività antropiche eventualmente svolte sull'area nel corso dell'analisi storica o con fonti di pressione ambientale eventualmente rilevate.

4.2 Scavi da realizzare in aree interessate da procedimenti di bonifica già conclusi

Se la Provincia ha già rilasciato il certificato previsto dall'art. 248 del d.lgs. n. 152/06, non è necessaria a priori l'esecuzione di ulteriori indagini, se non vi sono state ulteriori modificazioni all'interno del sito.

4.3 Scavi da realizzarsi:

- in prossimità del bordo stradale di strutture viarie di grande traffico;
- in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera.

Anche in questi casi si ritiene necessaria un'indagine sul sito di scavo con campionamenti spinti alla profondità massima di 0,50 m dal piano campagna e si suggerisce la formazione di un campione rappresentativo ogni 3.000/5.000 metri quadrati di superficie interessata dallo scavo, formando il campione con la preventiva miscelazione di almeno 5 subcampioni elementari.

I parametri da determinare si ritiene debbano almeno essere:

- Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame e Zinco
- Policlorobifenili (PCB);
- Idrocarburi Policiclici Aromatici indicati tabella 1, allegato 5, alla parte IV del d.lgs. n. 152/06;
- Idrocarburi pesanti (C>12).

Per i siti collocati in prossimità di insediamenti le cui emissioni in atmosfera possono avere effetto di ricaduta sul suolo, i parametri da ricercare dovranno essere quelli specifici della fonte di emissione individuata.

4.4 Scavi da effettuarsi in aree diverse da quelle precedentemente indicate ai punti 4.1, 4.2 e 4.3

L'effettuazione di indagini analitiche si ritiene possa essere omessa nei casi in cui l'indagine storica relativa all'area evidenzia l'assenza di fonti di contaminazione.

A tal fine Apat, nelle proprie linee guida del 2005 (punto n.3.2.2), riteneva di poter escludere indagini analitiche nelle "aree a verde, boschive, agricole, residenziali, aste fluviali o canali in cui sono assenti scarichi etc" (Allegato 3).

La verifica della contaminazione dovrà comunque essere effettuata qualora siano utilizzate tecniche di scavo potenzialmente contaminanti, ovvero si manifestino evidenze visive e/o olfattive di contaminazione durante le operazioni di cantiere.

In questo caso tali elementi oggettivi dovranno essere ben evidenziati in una relazione redatta e sottoscritta dal tecnico incaricato che si assume la piena responsabilità di quanto dichiarato.

Negli altri casi si ritiene comunque necessaria una caratterizzazione analitica del terreno, con campionamento spinto alla profondità massima di 0,50 m dal piano campagna. Si suggerisce la formazione di un campione rappresentativo ogni 3.000/5.000 metri quadrati di superficie interessata dallo scavo, formando il campione con la preventiva miscelazione di almeno 5 subcampioni elementari.

I parametri da determinare si ritiene debbano almeno essere:

- Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame e Zinco;
- Idrocarburi pesanti (C>12).

In aggiunta a tali determinazioni, sarà opportuno eseguire analisi specifiche relativamente alla potenziale presenza di sostanze inquinanti connesse con le attività antropiche eventualmente riscontrate sull'area nel corso dell'analisi storica o con fonti di pressione ambientale eventualmente rilevate.

5. Deposito

Nel caso in cui non sia possibile l'immediato utilizzo delle terre e rocce da scavo **nel progetto dovrà essere indicato il sito di deposito del materiale** ancorché l'utilizzo sia già stato individuato ed indicato.

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo dovrà avvenire entro dodici mesi dall'avvenuto deposito. **Trascorso detto termine** il proponente dovrà provvedere, secondo la normativa dei rifiuti, al conferimento del materiale non utilizzato **ad apposita discarica o impianto di trattamento autorizzati** con riferimento alle caratteristiche del materiale stesso.

Le terre e rocce di scavo in questione dovranno essere avviate agli utilizzi previsti dal progetto di utilizzo alle medesime condizioni ivi espressamente previste. Qualora si prevedano condizioni di utilizzo differenti le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune.

6. Riutilizzo delle terre e rocce da scavo in sostituzione del materiale da cava

In relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera g), dell'art. 186, d.lgs. 152/06, il riutilizzo delle terre e rocce da scavo in sostituzione dei materiali di cava dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 183, comma 1), lettera p) per i sottoprodotti.

Si ritiene che l'accettazione presso gli impianti di cava di un quantitativo di "mistone naturale" proveniente da scavi esterni all'ambito estrattivo di lavorazione debba sottostare ai due requisiti di seguito esposti:

- requisito di rispondenza normativa ai dettami delle norme armonizzate europee per l'apposizione del marchio CE. E' necessaria una omogeneità sia petrografica che di distribuzione percentuale dei tipi litologici dei materiali costituenti la coltre alluvionale;
- requisito di rispondenza tecnica rispetto all'impianto di lavorazione. Per impianti di lavorazione dotati di frantoio primario e/o di impianto di grigliatura è possibile lavorare un materiale naturale avente una granulometria 0-400 mm; per impianti provvisti solo di cicli di frantumazione secondaria e/o terziaria, la granulometria del materiale di scavo in ingresso non dovrà superare i 200 mm.

In sede di verifica del progetto dovrà essere accertato che il materiale venga consegnato ad aziende che abbiano adeguate caratteristiche al riutilizzo del materiale, come derivante, ad esempio, da certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

7. Riutilizzo per riempimento di cave in falda

Nel caso di riutilizzo per il riempimento di cave con falda sub affiorante si ritiene che le determinazioni analitiche siano estese anche ad una verifica del test di cessione delle terre e rocce con riferimento all'Allegato 3 del DM 5/2/98 come modificato dal DM n.186/06.

Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nelle aree con acque sotterranee affioranti, in riferimento agli indirizzi Arpa Lombardia del 20/8/08 n.11095/3.6.5, ed in analogia alla stessa materia già normata dall'art. 5 (Recupero ambientale) del DM 5/2/98 e s.m.i., il test di cessione è quello di cui all'Allegato 3 del DM 5/2/98 e s.m.i. Altresì in ottemperanza al comma d-bis) del DM 5/2/98, che così recita *“in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, in funzione della specifica destinazione d'uso”* e valutato che gli acquiferi non hanno una destinazione urbanistica propria, il test di cessione di cui sopra contempla un numero limitato di parametri chimici e debbano essere salvaguardate le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale, così come previsto dall'art. 144 (Tutela e uso della risorsa idrica) del d.lgs. 152/06, qualora la massima quota della superficie piezometrica sia posta a una quota maggiore della quota di fondo della cava, meno un metro di franco, il riempimento di tale volume sia limitato a terre e rocce da scavo nelle quali sia stato sempre verificato il rispetto della colonna A , Tab. 1 allegato 5, Titolo V Parte IV del d.lgs. 152/06.

8. Rintracciabilità delle terre e rocce da scavo

Si ritiene necessario che in sede di autorizzazione venga prevista la rintracciabilità dei materiali, soprattutto nel caso in cui le terre e rocce da scavo siano destinate ad un utilizzo in sito diverso da quello di produzione.

L'utilizzatore potrà documentare la provenienza, la quantità delle terre e rocce da scavo utilizzate e la specifica destinazione del sito di utilizzo mediante una relazione finale a firma del direttore dei lavori o, nel caso di recuperi ambientali o di conferimento di "misto-ne", mediante bollette di consegna o analoga documentazione.

Copia dell'autorizzazione comunale dovrà inoltre essere tenuta su ogni mezzo di trasporto.

E' importante che copia degli atti autorizzativi siano trasmessi anche agli enti competenti in relazione al sito di destinazione.

Allegati:

- Allegato 1 - Grafo adempimenti Terre e Rocce
- Allegato 2A Terre rocce - Da allegare alla richiesta di Permesso di costruire o DIA
- Allegato 2B Terre rocce - Comunicazione rispetto condizioni
- Allegato 3 - APAT Terre e rocce

Normativa

Legge 2/2009, art. 20

Art. 185 (Limiti al campo di applicazione)

Art. 186 (Terre e rocce da scavo)

Art. 230 (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle
infrastrutture)

Approfondimento Art. 186

Legge 2/1/2009, n.2, art. 20

Sono **in vigore dal 12 febbraio 2009** le modifiche agli artt. 185 e 186 introdotte dal comma 10 sexies dell'art. 20 della L. 28 gennaio 2009, n. 2 (di conversione del DL 185/08): "Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:

«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato»;

b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,»".

D.Lgs. 152/2006 - Art. 185 (Limiti al campo di applicazione)

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto ⁽¹⁾:

(omissis)

«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.».

(omissis)

(¹) Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

D.Lgs. 152/2006 - art. 186 (Terre e rocce da scavo)

1. **Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185**, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:
- a)** siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
 - b)** sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
 - c)** l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
 - d)** sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).».

D.Lgs. 152/2006 - ART. 230 - (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)

1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani. [\[1\]](#)

2. La **valutazione tecnica** del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita **non oltre sessanta giorni** dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di **pubblico servizio** o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.

4. Fermo restando quanto previsto nell'**articolo 190**, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture, sono definite le modalità di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle fognature, sulla base del criterio secondo il quale tali rifiuti si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

Note:

1 Comma inserito dall'**art. 2, comma c. 30-quinquies, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4**.



**Collegio Costruttori Edili
di Brescia e provincia**

www.ancebrescia.it - info@ancebrescia.it